




*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE  
*Ufficio per l'ordinamento giuridico della società dell'informazione*

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIT 0001118 P-2.45.4.3

del 01/04/2009



3650603

RIF.TO PROT SN-08  
 del 12/03/2009

Roma, li

NURSIND

Segreteria nazionale

Via F. Squatrin, 3

56121 PISA

Fax 0503160049

OGGETTO: quesito su applicazione disposizioni di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009.

Codesta Associazione sindacale ha posto un quesito in merito all'applicabilità delle disposizioni richiamate in oggetto al personale infermieristico dipendente da pubbliche amministrazioni.

Al riguardo si evidenzia che la disposizione pone a carico dei professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato l'obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, o analogo indirizzo di posta elettronica che certifichi data e ora dell'invio nonché l'integrità del contenuto delle comunicazioni. Tale previsione si colloca in un quadro coerente con quanto previsto anche per le imprese costituite in forma societaria dal medesimo decreto legge nonché dal decreto n. 112 del 2008 per gli avvocati.

Si tratta, pertanto, di disposizioni indirizzate a soggetti privati finalizzate a dare certezza alle comunicazioni da questi effettuate nell'esercizio delle proprie attività ed a tutela dei terzi.

Da ciò deriva che i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato che svolgono la propria attività per la pubblica amministrazione, in qualità di dipendenti con rapporto di lavoro subordinato, non sono destinatari della previsione normativa in commento. In questo caso ogni comunicazione che essi siano tenuti ad effettuare non deriva dalla loro qualità di professionista ma da quella di dipendente pubblico che, pertanto, rappresenta l'amministrazione. In questo caso la garanzia della certezza delle comunicazioni effettuate è problematica afferente alla pubblica amministrazione datore di lavoro che applica altre disposizioni.

Diversamente qualora il professionista dipendente pubblico eserciti anche la libera professione in deroga al regime di esclusività, quando la legge lo consenta, sarà destinatario degli obblighi posti dal citato articolo 16, comma 7, del decreto legge n. 185 del 2009.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
 (dr. Stefano L. Torda)

S.d.P.